Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Mercoledì, 30 luglio** — **Numero 181**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

Errata-corrige.

Nella pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* n. 158, nel decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1040, che proroga la durata del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, all'art. 1° del decreto stesso, è stato erroneamente richiamato il decreto Luogotenenziale 22 novembre 1916, n. 1983, mentre si tratta invece del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 1986, come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1272 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 941 del Codice di procedura civile è modificato come segue:

§ 1. La forza esecutiva alle sentenze delle autorità giudiziarie di qualsiasi Stato straniero è data dalla Corte d'appello del Regno o delle colonie nella cui giurisdizione debbono essere eseguite, dopo che la Corte, mediante un giudizio di delibazione, abbia riconosciuto:

1° che la sentenza sia stata pronunziata da una autorità giudiziaria competente a conoscere della controversia secondo i principî generali del diritto internazionale, con riguardo particolare alle disposizioni del titolo preliminare del Codice civile quando si tratti di sentenza pronunziata contro un cittadino italiano;

2° che l'autorità giudiziaria fosse competente a decidere la controversia secondo la legislazione del luogo in cui fu pronunziata la sentenza;

3° che la citazione sia stata notificata in conformità alla legge del luogo ove fu trattato il giudizio e sia stato in essa assegnato un termine a comparire sufficiente in relazione alla distanza e alle altre circostanze speciali;

4° che le parti siano state validamente costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia dei non comparsi sia stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge:

5° che la sentenza sia divenuta irrevocabile e abbia attualmente piena forza esecutiva a norma della legislazione del luogo in cui è stata pronunziata;

6° che essa non sia contraria ad altra sentenza pronunziata da una autorità giudiziaria italiana;

7° che non si trovi pendente avanti un'autorità giudiziaria italiana una lite per il medesimo oggetto e fra le stesse parti nel tempo in cui è notificata la domanda per l'esecuzione.

§ 2. Ad istanza della parte citata, la Corte di appello procede al riesame in merito della controversia, quando la sentenza sia stata pronunziata in legale contumacia della parte medesima, o quando essa faccia valere uno dei motivi indicati nei numeri 1 a 4 dell'art. 494.

In questi casi la Corte, a seconda dei risultati della istruzione e della discussione, decide nel merito, ovvero concede forza esecutiva alla sentenza straniera.

§ 3. Se il convenuto, già contumace avanti l'autorità giudiziaria straniera, non comparisce avanti la Corte di appello e la citazione non gli è stata notificata in persona propria, la forza esecutiva alla sentenza non può essere conceduta.

Non può essere data forza esecutiva a una sentenza straniera che contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico interno del Regno.

§ 4. Le precedenti disposizioni sono applicabili alle sentenze pronunziate da arbitri all'estero fra stranieri o fra un cittadino e uno straniero, a condizione che tali sentenze abbiano, secondo la legge del luogo, il valore e l'efficacia delle sentenze dell'autorità giudiziaria e sia dimostrato il concorso dei requisiti stabiliti per tali sentenze nel § 1, n. 5.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1222 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni a causa di pubblica utilità;

Vista la legge 19 luglio 1894, n. 344, colla quale fu approvato il piano particolareggiato di risanamento e conseguenziale ampliamento della città di Palermo, concedendosi al Comune la facoltà di applicare gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e di espropriare le zone laterali alle nuove vie e piazze, e assegnandosi il termine di 25 anni per l'attuazione di tutte le opere;

Visto il Nostro decreto 30 gennaio 1919, n. 155, col quale il detto termine fu prorogato fino al 19 luglio 1931;

Vista la domanda 19 aprile 1919 della ditta Bonci e Rutelli, diretta ad ottenere l'approvazione di un piano di esecuzione di varianti alle parcelle 7, 8 e 9 del progetto approvato con la legge del 19 luglio 1894;

Ritenuto che per atto 6 marzo 1915 nei rogiti Lionti il comune di Palermo concesse alla ditta Bonci e Rutelli l'esecuzione delle opere relative ai rioni Lattarini, Giardinaccio, Santa Rosalia e Stazzone e alla costruenda via Roma, con l'incarico ad essa di provvedere alle conseguenti espropriazioni e immettendola in tutti i diritti dell'Amministrazione comunale, in modo che potesse agire in luogo di quest'ultima, pure nei rapporti con le superiori autorità;

Che pertanto, essendosi ravvisata la necessità di alcune varianti nelle espropriazioni, la ditta ha prodotto l'istanza ed il piano antedetti;

Che, fattosi luogo alla pubblicazione e al deposito degli atti, non sorsero reclami;

Considerato che le indicate varianti non alterano le linee del primitivo piano, ma concernono taluni corpi laterali, o dimenticati od esclusi parzialmente negli elenchi allegativi, l'espropriazione integrale dei quali si appalesa necessaria, o perchè trattasi di corpi indivisibilmente connessi ad immobili compresi negli elenchi medesimi o per essersi i proprietari avvalsi del diritto loro consentito dall'art. 23 della legge 25 giugno 1865;

Che tale integrazione di partite di espropriazione è destinata a rendere geometricamente regolari i lotti di risulta, anche nei riguardi delle nuove vie;

Uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le varianti al piano di risanamento e conseguenziale ampliamento della città di Palermo, quali risultano dalla planimetria e dall'elenco in data 5 aprile 1919 a firma dell'ing. Emanuele Rutelli.

Art. 2.

Per l'attuazione delle varianti è concessa la facoltà

di applicare gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 3.

Resta fermo il termine stabilito con la legge 19 luglio 1894, n. 344 e il decreto 30 gennaio 1919, numero 155.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1225 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto 9 giugno 1918, n. 857, allegato *A* (testo unico):

Visto il Nostro decreto 28 marzo 1919, n. 454;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli industriali che impiegano somme nella costruzione o nella modificazione di impianti per la migliore utilizzazione dei combustibili fossili nazionali, o nella sottoscrizione di capitali aventi per iscopo la costruzione o la trasformazione degli impianti di cui all'art. 1 del Nostro decreto 28 marzo 1919, n. 454, hanno diritto all'esenzione dalla sovrimposta stabilita dall'art. 1 del testo unico 9 giugno 1918, n. 857, allegato *A*, su di un reddito pari alle somme effettivamente investite o sottoscritte.

L'esenzione sarà concessa sui redditi degli esercizi 1919 e precedenti.

Art. 2.

L'esenzione di cui all'articolo precedente è concessa purchè i lavori siano iniziati non oltre il 1920 e siano compiuti entro il termine fissato nei singoli contratti conclusi con il ministro dei lavori pubblici (Commissariato dei combustibili nazionali).

Art. 3.

Per poter conseguire l'esenzione di cui all'art. 1 del presente decreto, occorre venga versata alla Cassa depositi e prestiti, come deposito infruttifero, una somma corrispondente alla sovrimposta dovuta pei singoli esercizi alla cui esenzione si concorre. Il deposito viene intestato al contribuente che assume la costruzione o la trasformazione degli impianti, o che sottoscrive capitali in intraprese di cui all'art. 1 medesimo, con annotazione di vincolo a garanzia della sovrimposta di guerra dovuta allo Stato

Il deposito deve effettuarsi entro un mese dalla data di stipulazione del contratto di esecuzione dei lavori, se la sovrimposta è già accertata ed iscritta a ruolo, od entro un mese dall'accertamento definitivo della sovrimposta, quando l'accertamento medesimo si compie dopo la stipulazione del contratto.

Se entro i termini e le condizioni prescritte dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, vengono eseguiti i lavori, il deposito di garanzia si svincola a favore del contribuente intestatario mediante decreto da emettersi dal ministro dei lavori pubblici (Commissariato generale per i combustibili nazionali) d'accordo con quello delle finanze.

Il deposito però potrà essere svincolato gradualmente, con decreto del ministro predetto, su conforme parere di quello delle finanze, per la parte corrispondente alle somme già effettivamente impiegate nella esecuzione dei lavori.

Qualora i termini e le condizioni prescritte dagli articoli 1 e 2 del presente decreto non siano osservati, il deposito viene introitato dallo Stato con decreto del ministro delle finanze, previo accordo col ministro dei lavori pubblici (Commissariato generale per i combustibili nazionali).

Alle eventuali eliminazioni dai ruoli di partite già iscritte, si provvederà nei modi indicati dall'ultimo comma dell'art 16 del testo unico 9 giugno 1918, numero 857, allegato *A*.

Art. 4.

Il comma secondo dell'art. 3 del Nostro decreto 28 marzo 1919, n. 454, rimane abrogato.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — MEDA — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1243 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1916, n. 671;

Veduto il decreto Reale del 10 ottobre 1915, n. 1510;

Veduto l'art 77 del regolamento telefonico approvato col R. decreto 21 maggio 1903, n. 253;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per

le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 77, terzo capoverso, del regolamento telefonico 21 maggio 1903, n. 253, è modificato come appresso:

« Per l'invio di un semplice avviso telefonico destinato a prefissare una conversazione con un abbonato della rete urbana corrispondente, il richiedente dovrà pagare la sola tassa prevista dall'art 24 della legge. Qualora la persona con cui egli desidera prefissare la conversazione non sia un abbonato di quella rete, l'avviso stesso potrà essere inviato per espresso al domicilio indicato: per il recapito di questo espresso il richiedente, oltre la suddetta tassa, dovrà pagare centesimi venti entro il raggio di distribuzione gratuita dei telegrammi e al di là di questo limite, centesimi quaranta per ogni chilometro o frazione di chilometro, tenuto conto della sola andata ».

Art. 2.

L'aumento del compenso per il recapito degli espressi telefonici avrà effetto fino a due anni dopo la conclusione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — FERA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1175 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 8 aprile 1915, n. 524, con cui fu autorizzato il Governo ad aggiungere all'elenco 3°, annesso alla tabella *B*, della legge 23 luglio 1881, n. 333, le strade da costruirsi a cura delle provincie di Grosseto e Pisa (limitatamente al circondario di Volterra) che fossero riconosciute di speciale importanza anche nei riguardi della bonifica idraulica ed agraria della Maremma toscana;

Ritenuto che, all'uopo, veniva colla legge medesima autorizzata, per contributo dello Stato, la spesa di L. 3.000.000, aumentata poi a complessive L. 5.000.000 col decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Su proposta del ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono aggiunte all'elenco 3° annesso alla tabella *B* della legge 23 luglio 1881, n. 333, coi numeri dal 247 al 273, le seguenti strade, da costruirsi a cura delle provincie di Grosseto e Pisa, colle modalità stabilite dalla legge citata e dal regolamento 20 marzo 1881, n. 2156, emanato per la sua attuazione:

N. d'ordine	Provincie interessate	Indicazione dell'opera
247	Grosseto	Dal passaggio a livello di Gorarrella, presso Grosseto, alla via Aurelia dopo la stazione dell'Alberese
248	Grosseto	Dalla provinciale n. 247 in sinistra dell'Ombrone a Montiano
249	Grosseto	Dalla Voltina di Scanzano a Cinigiano con diramazione per Campagnatico
250	Grosseto	Dalla provinciale Emilia presso Montepescali a Monte Massi e Roccastrada
251	Grosseto	Dalla via Montemassi-stazione di Gavorrana, in località Ribolla, alla via Emilia nei pressi della stazione di Giuncarico
252	Grosseto	Da Roccastrada per Civitella ad Impostino sulla provinciale Grosseto-Siena
253	Grosseto	Dalla provinciale Emilia presso la località « del Lupo » alla comunale Tirli-Castiglione della Pescaia
254	Grosseto	Dalla Orbetello-Manciano presso la Marsigliana per la valle dell'Albegna ai pressi di Saturnia fino all'incontro della provinciale n. 255 tra Scanzano e Manciano
255	Grosseto	Da Scanzano per Montemerano a Manciano
256	Grosseto	Dalla provinciale n. 255 presso l'Albegna per Usi a Roccalbegna
257	Grosseto	Dalla Manciano-Samprugnano a nord della provinciale n. 255 per i pressi di San Martino, attraversando la Fiora nelle vicinanze di Sovana, per le regioni di Selvena e della Selva alla via Santa Fiora-Castellazzaro
258	Grosseto	Da Pitigliano al confine Romano presso Farnese
259	Grosseto	Ponte sul Montorio (fosso Stridulone) sulla provinciale Pitigliano-Sorano-Sordino-confine con Siena
260	Grosseto e Siena	Ponte interprovinciale sul torrente Siele lungo la provinciale Pitigliano-Piancastagnaio (per la quota afferente alla sola provincia di Grosseto)
261	Grosseto	Da Castel del Piano per Montenero alla stazione di Sant'Angelo Cinigiano, con diramazioni per Arcidosso e Montelaterone
262	Grosseto	Da Perolla a Castellaccia
263	Grosseto	Da Ciciano a Montieri
264	Grosseto	Da Prata alla via per Gerfalco all'Incasso
265	Grosseto	Da Port'Ercole, pel versante sud-ovest del monte Argentario, a Porto Santo Stefano
266	Grosseto e Pisa	Ponte sul Cornia al Boschetto
267	Pisa	Ponte sul Cornia al Balzone
268	Pisa	Dal Ponte sul Cornia al Boschetto a Montioni
269	Pisa	Dal Ponte sul Cornia al Balzone a Canneto
270	Pisa	Dalla stazione dei Quattro Comuni alla provinciale per la stazione di Casino di Terra
271	Pisa	Dalla provinciale n. 269 a Sassetta
272	Pisa	Da Montecastelli al confine senese verso Monteguidi
273	Pisa	Da Guardistallo e da Montescudario alla strada dei Quattro Comuni presso la stazione di Casino di Terra

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 1246 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1919-920, è istituito il capitolo n. 44-*bis* « Assegnazione a favore del Commissariato dell'emigrazione per rimborso di spese e per sussidi ai connazionali rimpatriandi e per sussidi vari », con lo stanziamento di lire un milione quattrocentottantamila (L. 1,480,000).

Art. 2.

Lo stanziamento del capitolo n. 18 « Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero », dello stato di previsione anzidetto, è aumentato della somma di lire settantamila (L. 70,000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1247 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 44 *bis* « Assegnazione a favore del Commissariato dell'emigrazione per rimborso di spese e per sussidi ai connazionali rimpatriandi e per sussidi vari » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1919-920 è aumentato della somma di lire trecentomila (L. 300.000).

Questo decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1248 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Veduti i decreti Luogotenenziali 16 settembre 1917, n. 1665, e 9 dicembre 1917, n. 1995;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri segretari di Stato del tesoro, delle finanze, della guerra, dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La gestione direttta dell'ente autonomo « Volturno » di Napoli, assunta dal Ministro per le armi e munizioni, in forza del decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1665, cesserà col giorno 30 giugno 1919.

Art. 2.

La gestione temporanea dell'ente sarà affidata ad un commissario straordinario sino a che non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria ed in ogni caso non oltre il 30 novembre 1919.

Durante tale gestione la vigilanza sull'ente sarà esercitata direttamente dal Ministero dell'interno.

Al commissario sono deferite le attribuzioni spettanti al Consiglio generale ed al Comitato esecutivo a norma dello statuto e del regolamento, approvati rispettivamente con Regi decreti 7 ottobre 1905, numeri 605 e 606.

Il commissario straordinario sarà nominato con decreto Reale su proposta del ministro dell'interno.

Le indennità dovute al commissario andranno a carico dell'ente nella misura, che sarà determinata dal ministro dell'interno.

Art. 3.

Salvo sempre la sistemazione delle rispettive ragioni di dare ed avere tra l'amministrazione militare e l'ente

autonomo « Volturno » a norma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1665, il Ministero della guerra continuerà a somministrare all'ente stesso le somme necessarie ad ultimare i lavori di ampliamento e completamento degli impianti, autorizzati dal Ministero per le armi e munizioni, entro il limite complessivo di quattro milioni, comprese le somme già somministrate per lo stesso titolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — SCHANZER — TEDESCO — ALBRICCI — PANTANO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1249 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 6 del Nostro decreto 3 settembre 1916, n. 1250, e l'art. 10 del relativo regolamento 1° marzo 1917, n. 465;

Ritenuta la necessità di provvedere al risanamento igienico delle zone limitrofe all'abitato di San Pietro Vernotico dove gli esistenti acquitrini costituiscono non grave fomite di malsania per l'abitato;

Considerato che la Commissione tecnica centrale per le sistemazioni idraulico forestali e per le bonifiche e la Direzione generale di sanità pubblica hanno riconosciuto che le suindicate opere di bonifica rivestono i caratteri per esser classificate in prima categoria;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate in prima categoria a termini dell'art. 3 del testo unico di legge 22 marzo 1900, n 195, le opere di bonifica delle zone limitrofe all'abitato di San Pietro Vernotico, in provincia di Lecce, attraversate dai canali denominati « Pucciaruto » e « Fosso ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1208. Decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica il Museo Correale di Terranova in Sorrento viene autorizzato ad accettare il legato di quadri ed oggetti d'arte antica, disposto in suo favore dalla principessa Angelica de' Medici fu duca Michele, principessa d'Ottaiano, vedova del conte di Terranova Alfredo Correale.

N. 1210. Decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, col quale sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Ventimiglia (Porto Maurizio), deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in L. 46.911,61 è elevato a L. 50.091,61, dal 1° ottobre 1919.

N. 1228. Decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, presso la R. Legazione a Praga viene istituito un posto di segretario, con l'assegno locale annuo di lire cinquemila.

N. 1229. Decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, viene istituita una R. Legazione a Varsavia, fissandosi, rispettivamente in lire trentamila e cinquemila, l'assegno annuo del titolare e del segretario dell'ufficio medesimo.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 19 giugno 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castellammare del Golfo (Trapani).*

ALTEZZA!

Per morte e dimissioni antiche e recenti, determinate queste ultime da insanabili dissensi manifestatisi nella compagine della maggioranza, il Consiglio comunale di Castellammare del Golfo si trova nella impossibilità di funzionare perchè ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti.

Fallito ogni tentativo per comporre la crisi, il prefetto ha dovuto provvisoriamente affidare la gestione della civica azienda ad un commissario.

Non potendosi però, pel divieto fatto dal decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, procedere alla convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione della rappresentanza comunale, ed occorrendo, d'altro canto, dare all'amministratore straordinario più ampi poteri per porlo in grado di provvedere al riordinamento dei servizi, che risultano in istato di grave disordine, occorre far luogo allo scioglimento del Consiglio per convertire in Regio il commissario prefettizio.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza del 10 corrente, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Eduardo Chiaromonte, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 19 giugno 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mammola (Reggio Calabria).*

ALTEZZA!

L'Amministrazione comunale di Mammola, in seguito alle dimissioni del Consiglio comunale, è retta dall'aprile u. s. da un commissario prefettizio.

Urge intanto riordinare i servizi e risolvere molte e gravi questioni di interesse generale.

E poichè non è possibile ricostituire la civica rappresentanza per il divieto di cui al decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, rendesi necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'udienza del 10 corrente, lo scioglimento dell'Amministrazione comunale per convertire in Regio il commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757, ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con Nostro decreto 19 agosto 1917, numero 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mammola, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giuseppe Curatola, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del sopracitato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 29 giugno 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Palo del Colle (Bari).*

ALTEZZA!

Un grave malcontento contro l'Amministrazione comunale manifestatosi in Palo del Colle trascese, di recente, in tumulti che dovettero essere repressi dalla forza pubblica.

Continuando tuttora, per l'atteggiamento anche dei componenti l'Amministrazione, una pericolosa tensione degli animi, rendesi necessario, per motivi di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede, giusta il parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 24 giugno u. s., lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto 23 maggio 1918, n 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Palo del Colle, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Giovanni Cafiero è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, **a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 3 luglio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Calvi Risorta (Caserta).*

ALTEZZA!

In seguito ad aspri dissensi manifestatisi in seno alla rappresentanza comunale di Calvi Risorta, avendo dieci su venti consiglieri assegnati a quel Comune rassegnato le dimissioni, l'Amministra-

zione, la quale aveva già perduto per morte quattro consiglieri, compreso il sindaco, trovasi nella impossibilità di funzionare ed il prefetto ha dovuto affidarla ad un suo commissario.

Non potendosi però, per la disposizione del decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, procedere alla convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione della normale rappresentanza ed occorrendo dare alla gestione straordinaria più ampi poteri per provvedere al riordinamento degli uffici o dei servizi, nonchè ad urgenti occorrenze nell'interesse della igiene, della viabilità e delle finanze comunali, si rende necessario procedere allo scioglimento del Consiglio comunale per convertire in Regio il commissario prefettizio.

A ciò provvede, su conforme parere reso dal Consiglio di Stato nella seduta del 24 giugno, lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Calvi Risorta, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giuseppe Manzi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi tenente generale cavaliere di gran croce Pietro Badoglio, sotto capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra » parte 1ª;

Viste le dimissioni del Consiglio comunale di Trieste, reintegrato nelle sue funzioni con decreto 3 novembre 1918 del governatore della Venezia Giulia;

Ordiniamo:

A commissario straordinario per la gestione degli affari del comune di Trieste è nominato il grand'ufficiale dottor Antonio Mosconi, consigliere di Stato.

Addì 20 luglio 1919.

Il sottocapo di stato maggiore dell'esercito: BADOGLIO.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduti gli articoli 3, 6 e 7 del decreto Ministeriale 20 giugno 1908 per la liquidazione delle competenze agli agenti e periti demaniali;

Ritenuta la necessità di elevare in relazione al cresciuto costo della vita i compensi per le operazioni demaniali da eseguire;

Sentito il Consiglio di Stato;

Decreta:

1° La prima parte dell'art. 3 del decreto Ministeriale 20 giugno 1908 è modificata come segue:

« Le competenze dovute agli agenti demaniali per qualsivoglia operazione, che venga loro commessa, saranno determinate in ragione di vacazioni, ognuna delle quali non potrà essere tassata per una somma minore di lire sei, nè maggiore di lire dieci. Similmente le competenze dovute ai periti agrimensori per la misurazione e valutazione dei fondi demaniali, per la formazione delle piante geometriche e per qualunque altro servizio che presteranno in adempimento dell'incarico ricevuto, saranno determinate in ragione di vacazioni, ognuna delle quali non potrà essere calcolata per una somma minore di lire quattro, nè maggiore di lire sei ».

Il resto dell'articolo invariato.

2° All'articolo 6 è sostituito il seguente:

« Gli agenti e periti demaniali, allorchè dovranno trasferirsi dall'abitato nei demani, saranno provveduti dai Comuni di convenienti mezzi di trasporto ».

3° Il comma 1 dell'art. 7 è modificato come segue:

« Agli agenti demaniali ed ai periti spetteranno pure le indennità di trasferta dal luogo di loro residenza al Comune dove si eseguirono le operazioni demaniali, ma soltanto per un viaggio di andata ed uno di ritorno e nella misura di un biglietto di seconda classe per i percorsi in ferrovia, e del rimborso delle spese effettive per i percorsi su vie ordinarie ».

Il resto invariato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* e sarà comunicato ai prefetti delle Provincie del Mezzogiorno e della Sicilia perchè ne curino la esecuzione per la parte che ad essi compete e ne diano a loro volta comunicazione agli agenti demaniali ed ai periti ora in funzione. Sarà pure comunicato, a cura dei prefetti, a tutti i sindaci dei Comuni delle Provincie suddette.

Roma, 25 luglio 1919.

Il ministro: VISOCCHI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 29 luglio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	85.29	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	91.68	—

Corso medio dei cambi

del giorno 29 luglio 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 119,25 — Londra 37,71 — Svizzera 151,37 — New York 8,02 — Oro 1.9,51.

REGNO D'ITALIA

Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti

3ª pubblicazione

In conformità e per gli effetti previsti dalle disposizioni portate dagli articoli 29 e seguenti del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151 per la esecuzione del testo unico delle leggi in materia di prestiti della Cassa depositi e prestiti e della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

SI RENDE NOTO

che fu denunziato lo smarrimento del certificato nominativo infradescritto rappresentante 4 cartelle quintuple del Credito comunale e provinciale e che contemporaneamente venne fatta domanda a questa Direzione generale onde, previe le prescritte formalità, sia rilasciato nuovo titolo in sostituzione di quello dichiarato smarrito.

Si diffida pertanto

chiunque possa avervi interesse a provvedersi nei termini e con le formalità volute dall'art. 30 del regolamento sopra citato, tenuto presente che, trascorso senza opposizione il termine di sei mesi, dalla data della prima delle tre prescritte pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, questa Direzione generale annullerà la precedente iscrizione relativa al titolo come sopra dichiarato smarrito e rilascierà il nuovo titolo in conformità alla fattale domanda.

NATURA delle cartelle	NUMERO d'iscrizione del certificato	DATA di emissione	INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO	VALORE nominale complessivo	NUMERO d'iscrizione delle cartelle comprese nel certificato	VALORE delle cartelle comprese nel certificato
3.75 0/0 speciali	6	28 febbraio 1905	Perlasca Paolina di Paolo, nubile, domiciliata in Como	10,000 —	19044 19045 19046 19047	ognuna L. 2500

Roma, 14 febbraio 1919.

Il direttore capo della sezione di credito comunale e provinciale: MOSSOLIN. *Il direttore generale*: GALLI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 4). **1ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 %	556088	105 —	Maragliano *Angiolina* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Genova	Maragliano *Maria-Angela* di Francesco, minore, ecc., come contro.
»	225575	105 —	Guidi *Rosa* fu Giovanni, moglie di Carlo Gastaldi, domiciliata in San Remo (Porto Maurizio)	Guidi *Laura-Caterina-Antonia-Rosa* fu Giovanni, ecc., come contro.
»	230458	142 —		
Cons. 5 %	98414	400 —	Visconti Francesco, Eraldo ed Ilva fu *Francesco*, minori, sotto la tutela di Basaluzzo Tomaso fu Giuseppe, domiciliati a Novi Ligure (Alessandria)	Visconti Francesco, Eraldo ed Ilva fu *Ernesto*, minori, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 luglio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con decreto Luogotenenziale del 19 giugno 1919:

Faenza Domenico, primo agente di 2ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa per infermità pel periodo dal 10 maggio a tutto il 31 luglio 1919.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 22 giugno 1919, in Cavi, provincia di Genova, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 24 luglio 1919.

Presidenza del presidente BONASI.

(*Continuazione*).

Discussione sulle comunicazioni del Governo.

BETTONI. Per quanto ha tratto poi alla organizzazione finanziaria - che forma il quarto punto del programma Nitti - ricordati i vari studi compiuti dalla Commissione pel dopo-guerra, esprime in via di massima consenso al programma tracciato dal ministro del tesoro, riservandosi un diligente esame dei particolari. Esorta il Governo a imporre all'agricoltura i maggiori progressi tecnici sia per le arature, non dimenticando trarre buon partito dai giacimenti di fosforite sia pure a basso tenore che la Sicilia vanta e che non mancano forse in Sardegna, e dà ampia lode all'opera del ministro De Vito per l'azione energica che attraverso tanti contrasti, non tutti forse disinteressati o qualcuno magari di ispirazione straniera conduce più alacre per la utilizzazione dei combustibili nazionali, anche in relazione alla elettrificazione delle ferrovie.

Raccomanda che alla nostra marina mercantile si assicuri il privilegio del trasporto dei nostri emigranti, ed in quanto ha riguardo alla libera concorrenza, crede che a questa si debba dare il passo solo allora che avremo acquistata la necessaria forza per non restarne sopraffatti. In merito all'aviazione si propone discorrere diffusamente in altra circostanza; elogia d'averla fatta difendere da un solo organismo, specialmente per ciò che riflette esperimenti e costruzioni; prega comunque il Governo di nulla pregiudicare con affrettati provvedimenti disgregatori. La guerra e la marina abbiano le loro armi speciali d'aviazione, ma l'organizzazione ampia e progressiva sta bene rimanga ora al Ministero trasporti fino a quando, come in Inghilterra e negli Stati Uniti già avvenne, dovremo noi pure fondare un Ministero speciale per l'aeronautica.

Nel chiudere il suo concettoso discorso, l'oratore raccomanda vivamente la pronta discussione della legge sulla delinquenza abituale, esprime tutta la sua fede ardente nell'avvenire della patria, magnificando le elette virtù del popolo e il senno provato ed il valore delle classi dirigenti, e presenta il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, mentre approva il disegno di legge per l'esercizio provvisorio fino al 31 dicembre, confida che il Governo provvederà al riordinamento della pubblica finanza, alla tutela delle nostre giuste rivendicazioni nazionali, ed alla pacificazione degli animi, svolgendo una politica rispettosa della libertà per tutti, che non può andar disgiunta dal più severo mantenimento dell'ordine pubblico ». (Vive approvazioni).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto.

I senatori segretari procedono allo spoglio delle schede.

Ripresa della discussione.

Il presidente del Consiglio ha esposto un programma che ha avuto largo consenso nel Parlamento e nel paese; ma alcuni punti di quel programma hanno lasciato delle incertezze per le quali crede siano opportune delucidazioni e spiegazioni da parte del capo del Governo.

Si è detto che la salvezza d'Italia sta nella maggiore produzione; ma egli vorrebbe sapere come e con quali mezzi si voglia ottenere la maggiore produzione, conciliando questa con le 8 ore di lavoro.

Ricorda che in Germania gli operai si sono offerti a lavorare, senza maggior compenso, fino a 11 o 12 ore.

Domanda come l'Italia potrà resistere alla concorrenza estera, specialmente a quella della Germania.

Il paese ha diritto anche di sapere se si manderanno i monopoli annunciati.

Il presidente del Consiglio dichiarò che non si poteva assistere impassibili ai continui scioperi d'operai e d'impiegati; ma nel tempo stesso si annunciano provvidenze per i maestri, per i parroci, per gli avventizi, per gli ufficiali giudiziari, per i cancellieri.

NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno (interrompendo). Il Governo è continuativo; bisogna dare corso ad impegni precedenti.

SPIRITO. Comunque, occorre una parola del Governo, che dica fin dove si deve arrivare, poichè siamo in una via pericolosa.

In un discorso pronunziato dall'on. Nitti dopo aver lasciato il Ministero del tesoro, è stato accennato all'opportunità di affidare le Amministrazioni militari a mani borghesi.

Ora, quando l'on. Nitti è stato chiamato a formare il Ministero, ha scelto a dirigere le Amministrazioni militari gli onorevoli Sechi e Albricci, che sono due eminenti militari. Non intendo censurare questo atto dell'on. Nitti, anzi fa voti che l'on. Albricci possa presto avere il laticlavio, egli che fu duce glorioso di un'armata italiana che ha combattuto in Francia. Tuttavia domanda le ragioni per cui l'on. Nitti non ha potuto dare attuazione al suo concetto dell'opportunità di mettere a capo dei borghesi alle Amministrazioni militari.

E viene all'argomento speciale del suo discorso. Fin dal dicembre scorso prospettò al Senato le gravissime condizioni della città di Napoli; e due volte i precedenti Ministeri gli chiesero il rinvio di interrogazioni e interpellanze in proposito. Ora la poca avvedutezza e la negligenza del Governo ha aggravato le cose in maniera, che egli crederebbe di venir meno ad un dovere se non richiamasse l'attenzione del Governo e del Senato sopra questa delicata questione.

Nella città di Napoli i servizi pubblici sono abbandonati, le opere pubbliche trascurate. Vi è un'amministrazione comunale che da più anni non presenta i conti consuntivi; che da otto mesi amministra senza bilancio in urto alle leggi; che porta nel campo amministrativo le competizioni di parte, con grave danno del pubblico bene.

Richiama particolarmente l'attenzione del presidente del Consiglio sulla questione ospitaliera, e sulla azione della Direzione generale di sanità, per quanto riguarda la cittadinanza.

E parla delle inchieste che si sono espletate, e che debbono espletarsi, su tutte le amministrazioni comunali di Napoli dal 1914 in poi; la maggior parte delle quali sembra che siano state disposte per dar polvere negli occhi. Alcune hanno accertato manchevolezze e responsabilità; ma l'amministrazione comunale non ha preso alcun provvedimento.

PRESIDENTE. Invita l'oratore a limitarsi a discutere le comunicazioni del Governo, e non a trattare cose che sono materia d'interpellanza. (Bene

SPIRITO. Crede di essere in tema di politica interna: argomento che ha stretta attinenza con le comunicazioni del Governo; tanto più che egli chiede all'on. Nitti categoriche risposte.

L'inchiesta sul terremoto della Marsica accertò somme indebitamente spese; quella sullo spazzamento della città di Napoli, stabilì non poche malversazioni. Dell'inchiesta sull'organizzazione civile è

meglio tacere; quella sulle forniture scolastiche ha svelato gravi enormità.

Gli inconvenienti relativi all'ufficio dell'annona sono centuplicati per Napoli in confronto a quelli che si verificano altrove. L'ufficio dell'annona fu istituito a favore del partito socialista, con a capo un tale che è reo di parecchie truffe, ed è stato condannato alla reclusione.

Parla dell'insipienza dell'autorità proposte all'Amministrazione comunale di Napoli, e censura l'azione di prefetti e di magistrati.

Soggiunge che i sussidi militari furono distribuiti dal comune di Napoli obbedendo a concetti partigiani. Innumerevoli denuncie furono sporte alla magistratura e al Governo. Il Ministero dell'interno mandò una Commissione a verificare lo stato delle cose, ma l'Amministrazione comunale oppose ad essa tali ostacoli che non potè far nulla, ed il Ministero la richiamò.

Ricorda che dopo la vittoria di Vittorio Veneto mentre il popolo inneggiava alla patria fu permesso ad uno sconsigliato socialista in Consiglio comunale di far l'elogio dei soviets e dei vinti, con invito a tutti i Re di fare bagaglio.

Si è avuto tutto un insieme dalla svalutazione dalla vittoria (Denegazioni del presidente del Consiglio).

PRESIDENTE. Prega l'oratore di concludere.

SPIRITO. Ha creduto adempiere ad un dovere, nell'imminenza delle nuove elezioni politiche; ha voluto esporre quale è il partito socialista in Napoli e di quali mezzi si serve (Benissimo!).

NITTI, Presidente del Consiglio ministro dell'interno. Non credo che un'alta assemblea politica come il Senato debba occuparsi delle piccole controversie municipali.

Egli non è amico dell'attuale amministrazione comunale di Napoli; ma crede suo dovere rilevare che il sindaco Labriola è stato uno dei pochi socialisti che abbiano sostenuto la necessità della guerra.

Vi sono in quella Amministrazione degli inconvenienti, ma non bisogna esagerare.

Napoli è la città in cui si è speso meno per sussidi. (Vive approvazioni).

RUFFINI. Si augura che l'incidente non abbia seguito. (Applausi).

Cita le parole del presidente del Consiglio circa la riforma del Senato; per rilevare come la riforma del Senato e la riforma elettorale siano concesse fra di loro e debbano essere applicate contemporaneamente.

Bisogna contrastare l'ambiente di sconforto nell'istituzioni parlamentari che è nel paese, e a ciò non basta la riforma elettorale.

Il presente Ministero si trova in condizioni eccezionali di fronte alla riforma del Senato: ne fanno parte i senatori Mortara e Tittoni che della riforma si sono occupati con studi e pubblicazioni.

Vi è un fatto che impone al Senato il problema di essere o non essere. Gli uomini ed i partiti più accaniti contro il sistema bicamerale danno l'opera loro in questi giorni per fortificare il sistema bicamerale su basi più salde.

Col suffragio universale e con la rappresentanza proporzionale la Camera dei deputati viene ad assumere un carattere essenzialmente politico, un pericolo delle conquiste sociali economiche.

Quindi si vuol correre ai ripari con la rappresentanza degli interessi sociali. Si tratta di moto vastissimo a cui fanno capo tutti i rami di riforma dell'altro ramo del Parlamento; si vuole un correttivo ai difetti del suffragio universale e della rappresentanza proporzionale con la rappresentanza degli interessi.

Come debba essere costituita questa rappresentanza di interessi si sono escogitati vari sistemi, da quello che vorrebbe una Camera composta di una parte politica e di una parte professionale, a quello che vorrebbe una Camera unica rappresentante degli interessi.

Ma perchè costruire ex novo, quando vi è un corpo che ha una nobile tradizione, cioè il Senato, in fatto di rappresentanza degli interessi veramente nazionali con le categorie statutarie. Occorre solo mettere il Senato a contatto con la realtà della vita sociale del paese. E dimostra che il Senato con l'allargamento delle categorie e con la introduzione di elementi elettivi scelti da particolari competenti elettori sarà atto a rappresentare questi interessi veramente nazionali.

Si è detto, in tema di discussione sulle comunicazioni del Governo che prima di pensare a così ardite riforme politiche e sociali si sarebbe dovuto pensare a risolvere le difficoltà economiche. Ora, egli crede che queste difficoltà si risolveranno tan più agevolmente, quanto più saranno assicurate le condizioni della vita sociale.

Rileva che la catastrofe della Germania si deve ascrivere appunto alle manchevolezze delle sue istituzioni politiche.

Dà lode all'on. Nitti che ha saputo fronteggiare una grave situazione e che ha dimostrato, quando se ne dubitava, che in Italia esisteva un Governo. Ma si può contrastare una volta tanto al pericolo dell'anarchia, se non si chiamano a rincalzo le riforme che sono necessarie, e se non si applicano con mano ferma? Ora siamo a questo, che il popolo italiano, il quale è stato il solo vero eroe della guerra, ha potuto ottenere la vittoria perchè tutti gli sforzi erano coordinati ad un intento, ed ora è meno in grado di conquistarsi la sua pace appunto perchè non vi è più un elemento unico coordinatore. Ed ecco la ragione per cui le classi colte devono intervenire.

E si volge all'on. Nitti, riconoscendo che esso ha ben più compiuto la prima parte del suo compito di Governo. Ne delinea la figura, che è una figura di pieno rilievo a tinte chiare e a tinte scure, con molte buone qualità, ingegno, bontà, risolutezza, modernità di cultura e di mente, e larga preparazione per il posto che occupa; ma d'altra parte si dice che l'on. Nitti sia uno scettico e che ami i buoni motti.

Ora il popolo italiano ha bisogno di parole di sincerità e di fede, di sapere se qualcuno pensa con amore ad esso, che si è battuto per un alto ideale e che esce dalla grande lotta povero di acquisti materiali, di qualcuno che lo aiuti a conquistare il suo avvenire (Applausi vivissimi — Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione a domani alle ore 16.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione:

di un questore dell'Ufficio di presidenza: eletto il senatore Presbitero;

di un membro della Commissione per il regolamento interno: eletto il senatore Ferraris Maggiorino;

di due membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione: eletti i senatori Mariotti e Torrigiani Filippo.

Presentazione di una relazione.

BETTONI. Presenta la relazione della Commissione di finanze sull'esercizio provvisorio del fondo per l'emigrazione per l'anno 1919-920.

Domande d'interpellanze e d'interrogazioni.

BISCARETTI, segretario, dà lettura delle domande d'interpellanze e di interrogazioni.

DI BRAZZÀ. Chiede al presidente del Consiglio quando possa svolgere la sua interpellanza già annunziata in altra seduta.

NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, invita il Senato a voler seguitare prima la discussione sulle comunicazioni del Governo e sull'esercizio provvisorio.

Si vedrà in seguito come si potrà regolare la materia delle interpellanze.

Gli duole quindi di non poter dare una risposta precisa alla domanda del senatore Di Brazzà.

Soggiunge che è da desiderare che i due rami del Parlamento discutano in questo scorcio di sessione alcuni disegni di legge importanti, come quello elettorale, ed anche tutte le questioni che si riferiscono alla guerra, come i trattati di pace e l'inchiesta su Caporetto.

Così il Governo potrà procedere alle elezioni politiche dopo aver compiuto tutto il lavoro utile che era possibile.

Fida nella collaborazione del Parlamento, anche in quegli atti per i quali non è necessario un diretto contatto tra il Governo e i rappresentanti della nazione. (Approvazioni).

BETTONI. Per agevolare i lavori del Senato sarebbe opportuno stabilire un programma. Invita il presidente del Consiglio a mettersi d'accordo col presidente del Senato perchè i lavori del Senato possano procedere in modo continuativo.

PRESIDENTE. — Ricorda che all'ordine del giorno vi è la discussione sul disegno di legge per derivazioni di acque pubbliche. Crede quindi che il Senato dopo esaurita la discussione sulle comunicazioni del Governo e sull'esercizio provvisorio, sarà materia di lavoro in attesa di poter discutere il disegno di legge sulla riforma elettorale.

BETTONI. Chiede se poi la Camera dei deputati avrà tempo da discutere il disegno di legge sulla derivazione di acque pubbliche.

NITTI. Presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Si metterà d'accordo col presidente del Senato; ma per ciò che riguarda i lavori immediati dell'alta assemblea, crede che essa possa discutere le derivazioni di acque pubbliche, e spera che l'altro ramo del Parlamento avrà anch'esso tempo di discuterle.

Crede che più delle misure pel mantenimento dell'ordine pubblico l'operosità del Parlamento sarà atta a dare al paese un senso di calma e di fiducia (Approvazioni).

La seduta termina alle 19,45.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 16 luglio 1919.

Presidenza del vice presidente RAVA.

(Continuazione).

CASALINI, dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera, rilevando che dai recenti miglioramenti disposti a favore dei dipendenti dei pubblici impegni o statali o locali, vennero escluse le educatrici dell'infanzia che, con stipendi di fame, hanno compiuto fin qui un'opera mirabile di assistenza e di educazione dei figli del popolo;

Considerando che sarebbe crudele ed ingiusto dimenticarle solo perchè prive di forze politiche hanno sofferto e soffrono in silenzio, invita il Governo ad emanare pronti provvedimenti che valgano a togliere da una miseria iniqna e paziente di educazione e di assistenza ed a presentare, entro breve termine quei provvedimenti più complessi che valgano ad assicurare rigoglioso sviluppo alle opere della pace ed a sistemare definitivamente il personale che è addetto ad essi e che deve cooperare alla preparazione intellettuale e morale delle nuove generazioni ».

Raccomanda vivamente alla Camera ed al Governo di accogliere quest'ordine del giorno che si inspira alle più alle ed evidenti ragioni di umanità e di giustizia. (Approvazioni).

BACCELLI, ministro della pubblica istruzione, riconosce la inadeguata condizione delle maestre degli asili d'infanzia. Non sa se e fino a qual punto il ministro del tesoro sarà disposto a fare per questo personale ulteriori sacrifici. Ad ogni modo assicura che non mancherà di farsi interprete presso di lui di queste giuste aspirazioni. (Approvazioni).

BRUNELLI, svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo ad una più oculata e razionale liquidazione ed assegnazione del materiale di guerra specialmente di quello sanitario.

Denunzia le gravi irregolarità ed i molteplici abusi cui dà luogo la liquidazione di detto materiale, la quale avviene con dannosa lentezza burocratica ed in modo non conforme agli interessi dello Stato e si sta convertendo in una deplorevole dispersione di ricchezza.

Sollecita la pronta e generale attuazione delle assicurazioni contro le malattie.

Termina protestando per le repressioni sanguinose contro le masse proletarie, insorse a causa dell'opprimente rincaro della vita. (Approvazioni all'estrema sinistra — Rumori).

Presidenza del presidente MARCORA.

CONTI, sottosegretario liquidazioni di guerra, afferma che nella liquidazione del materiale bellico si procede con la maggiore speditezza possibile e senza inceppi burocratici, intendendo il Governo che il materiale medesimo sia al più presto e nella maggior quantità possibile messo a disposizione della produzione e del commercio nazionale.

Assicura che se non può escludersi che qualche inconveniente avvenga è pur vero che si dedica ogni cura ad eliminarli.

ABOZZI, dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo risolverà sollecitamente il problema economico ed igienico della Sardegna, e che darà senza ulteriori ritardi completa esecuzione alle diverse leggi contenenti speciali disposizioni a favore dell'isola.

Lamenta lo scarso buon volere che finora dimostrarono coloro cui fu commessa l'attuazione della legge per la Sardegna.

Prende atto delle dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici e si augura che siano l'annunzio di un'èra migliore per l'isola generosa i cui figli si eroicamente diedero il loro sangue per la patria.

Non può però tacere che una nuova e amara delusione sia stato l'enorme inasprimento delle tariffe pel trasporto delle merci e dei passeggeri da Civitavecchia a Golfo Aranci.

Segnala il non ingiustificato malcontento che si è diffuso nell'Isola.

Spera che il Governo dimostrerà con fatti adeguati di essere persuaso che il benessere della Sardegna è condizione necessaria pel benessere della intera Nazione. (Vive approvazioni — Vivi applausi — Congratulazioni).

PANTANO, ministro dei lavori pubblici. Conferma quanto ebbe a dire rispondendo all'on. Pala. Assicura che il Governo non solo attuerà le leggi speciali per la Sardegna, ma le integrerà con provvedimenti i quali soddisfino le legittime esigenze di quelle generose popolazioni che per il loro valore e per i loro dolori hanno diritto alla massima considerazione del Governo e del Parlamento italiano. (Vive approvazioni).

MICHELI, ha presentato il seguente ordine del giorno. La Camera invita il Governo a provvedere sollecitamente e convenientemente alle condizioni economiche del clero congruato e del notariato.

Rileva le difficili condizioni economiche del clero e si augura che l'acconto di congrua sia attuato con decorrenza arretrata e con sollecitudine.

Lamenta le lentezze di pagamento delle congrue e le limitate indennità degli economi spirituali. Augura alla Commissione eletta per il riordinamento del fondo culto nella quale avrebbe visto volentieri i rappresentanti diretti del ceto sacerdotale i migliori risultati. Parla delle condizioni difficili del notariato essendo risultato al Ministero che tremila di essi non guadagnano duemila lire. Necessita che il Governo accetti le proposte della Commissione da esso nominata e pensi alla costituzione della Cassa nazionale, all'aumento degli onorari ed ai provvedimenti per gli smobilitati.

PRESIDENTE. Annunzia un ordine del giorno dell'on. Vicini, presentato dopo la chiusura della discussione.

AGUGLI, relatore, rinuncia a parlare.

SCHANZER, ministro del tesoro, dichiara che il Governo terrà conto delle raccomandazioni contenute nei vari ordini del giorno. Prega pertanto i rispettivi presentatori di volerli ritirare. Tutti gli ordini del giorno sono ritirati. Si approva quindi senza discussione i due articoli del disegno di legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE, indice la votazione segreta sul disegno di legge; proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'en-

trata e della spesa dell'anno finanziario 1919-920 fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1919.

BIANCHI VINCENZO, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE, proclama il risultamento della votazione segreta:

Presenti e votanti 231.
Maggioranza . . . 116.
Favorevoli . . . . 176.
Contrari . . . . . 55.

(La Camera approva).

BACCELLI, ministro dell'istruzione, presenta i disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti Luogotenenziali 21 novembre 1918, n. 2078, 23 febbraio 1919, n. 340, 2 marzo 1915, n. 465 e 25 maggio 1919, n. ..... riguardanti la pubblica istruzione.

Conversione in legge dei decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1962, 19 gennaio 1919, n. 81, 15 dicembre 1913, n. 1914, 27 aprile 1919, n. 812, 27 febbraio 1919, n. 464, 19 dicembre 1918, numero 1549, 27 ottobre 1918, n. 1826 riguardante la pubblica istruzione.

TEDESCO, ministro delle finanze, presenta i disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 15 aprile 1919, n. 624 che approva i contratti stipulati il 12 marzo 1909 e 15 gennaio 1914 per la vendita o cessione gratuita al comune di Genova di greti sulle sponde del torrente di Visago.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 805, che sostituisce l'art. 8 di quello 17 novembre 1918, n. 1859 relativamente al bilancio dell'azienda del demanio pel monopolio dei tabacchi (alla Commissione che esamina il disegno di legge 1085).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 806 che modifica l'art. 4 di quello 13 febbraio dello stesso anno, n. 156 circa l'applicazione di una sovrimposta sui redditi delle categorie *B* e *C* iscritti in tutti i luoghi (alla Commissione che esamina il disegno di legge 1096).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 504 che reca una aggiunta al primo comma dell'art. 309 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148) sostituito con l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 13 febbraio 1919, n. 156 relativamente a provvedimenti tributari a favore di Comuni o Provincie (alla Commissione che esamina il disegno di legge 1086).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1013, riguardante l'applicazione della sovrimposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie *B* e *C* di cui ai decreti Luogotenenziali n. 156 e 8 maggio 1919, n. 806.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 804 che modifica il testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, sulle tasse ipotecarie estendendo al personale di collaborazione degli uffici ipotecari le norme del decreto-legge Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 803.

Conversione in legge dei decreti Luogotenenziali 13 aprile 1919, n. 622, concernente l'ordinamento del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 730, che provvede a ripristinare il regime dei draubacks e modifica la voce 18 della tariffa dei dazi doganali.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 15 aprile 1919, n. 705, che sostituisce la tariffa annessa al testo unico di legge 4 luglio 1897, n. 276, dei diritti per l'esecuzione delle volture e pel rilascio dei certificati degli estratti e delle copie degli atti catastali.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 605, recante provvedimenti per il corpo della Regia guardia di finanza.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 965, riguardante il trattamento daziario delle carni provenienti dall'estero, anteriormente al 1° luglio 1918.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 911, che reca una aggiunta all'art. 55 del testo unico delle leggi daziarie 7 maggio 1918, n. 248, circa il conferimento ad agio delle gestioni del dazio di consumo.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 803, che istituisce nei ruoli del personale degli uffici del registro duemila posti di applicato stabile con le responsabilità dei ricevitori anche per l'opera degli applicati e dell'altro personale sussidiario.

MORTARA, ministro della giustizia, presenta i disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti Luogotenenziali 25 dicembre 1915, n. 1878 che proroga per l'anno 1916 le disposizioni degli ultimi tre capoversi dei Regi decreti-legge 28 gennaio 1915, n. 48, 22 febbraio 1917, n. 485 col quale alcune disposizioni del Regio decreto 28 gennaio 1915, n. 48 sull'ordinamento della giustizia nei luoghi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915 sono mantenuti in vigore sino a tutto dicembre 1917; 3 gennaio 1918, n. 14 che mantiene in vigore a tutto dicembre 1918 le norme degli ultimi tre capoversi dell'articolo uno del Regio decreto 28 gennaio 1915, n. 48 concernente provvedimenti relativi all'amministrazione della giustizia nei luoghi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915; 5 gennaio 1919, n. 14 che mantiene in vigore a tutto dicembre 1919 gli ultimi tre capoversi dell'articolo 1 del Regio decreto 28 gennaio 1915, n. 48 circa l'amministrazione della giustizia nei luoghi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189 che rende unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario.

Conversione in legge del decreto-legge Luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251 concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina.

Conversione in legge del decreto-legge Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774 concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali.

Conversione in legge del decreto-legge Luogotenenziale 24 maggio 1919, n. 368 che stabilisce gli stipendi della magistratura.

Conversione in legge del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919 che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare davanti le Corti di cassazioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra.

Conversione in legge del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro.

Conversione in legge del decreto-legge Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la inscrizione dei Collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra.

Conversione in legge del decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 617, che attribuisce all'autorità giudiziaria tutte le controversie relative all'applicazione del decreto-legge Luogotenenziale 17 maggio 1918, n. 396, e di ogni altro provvedimento circa assegni di congrua e 6 luglio 1919, n......, che aumenta l'assegno di congrua ai parroci.

Procedimento per ingiunzione.

Fa presente alla Camera che il disegno di legge relativo al procedimento per ingiunzione, che rappresenta il risultato dei recenti studi in materia, segna un primo passo verso quella riforma giudiziaria che il ministro ha allo studio e confida di poter quanto prima presentare al Parlamento. Prega quindi la Camera di esaminare il più sollecitamente possibile il disegno di legge.

FALLETTI presenta la relazione sul disegno di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1919-1920 fino e non oltre il 31 dicembre 1919 ».

Sui lavori parlamentari.

MODIGLIANI. Crede che la Camera dovrebbe sospendere per otto

giorni i propri lavori. L'oratore ed i suoi amici sentono il dovere di essere dove potrà essere necessario in vista dei prossimi avvenimenti.

Ritiene poi che la Camera non possa iniziare la discussione sulla riforma elettorale mentre, a causa dello sciopero tipografico, non sono a disposizione dei deputati gli emendamenti che alla riforma si riferiscono. Non fa proposta formale; invita però la Camera a deliberare in conformità alle considerazioni che ha esposto.

CODACCI-PISANELLI afferma che poichè il Governo ha dichiarato di avere provveduto allo svolgimento normale della vita della nazione nell'eventualità dello sciopero generale, il Parlamento ha il dovere di proseguire nei propri lavori. (Approvazioni a destra).

CELESIA afferma che la Camera deve assistere con la sua presenza e con il suo Consiglio il Goveno; il che non esclude che quei deputati i quali sentano di dover trovarsi nei loro collegi possono farlo. La Camera però non deve scioperare. (Approvazioni).

ALESSIO afferma egli pure che la funzione collettiva della Camera non può arrestarsi. Il fatto che anche la Camera sospendesse il suo lavoro farebbe pessima impressione nel Paese. Se qualche deputato riterrà utile la sua presenza nel suo Collegio potrà recarvisi. Ma questo non può impedire che la Camera prosegua serenamente nei suoi lavori.

NITTI, presidente del Consiglio, per coerenza con le dichiarazioni fatte ieri, chiede che sia posta all'ordine del giorno di domani la discussione della riforma elettorale. Tale discussione dovrà essere ampia come l'importanza dell'argomento richiede; e perciò occorre iniziarla senza indugio.

Essa potrà svolgersi malgrado le difficoltà che l'attuale sciopero tipografico crea al lavoro della Camera.

Confida che mercè il concorso di quanti sinceramente desiderano la riforma, questa potrà essere condotta in porto.

Nota poi che all'estero si spargono voci false e tendenziose sulla situazione interna dell'Italia. Afferma che essa è migliore di quella di tutti gli altri paesi, poichè i disordini avvenuti presso di noi sono meno gravi di quelli verificatisi altrove. (Vive approvazioni).

Il Governo deve stare e starà al suo posto (Approvazioni). Lo sciopero generale non ha più ragione di essere dopo che il Governo ha esplicitamente dichiarato che non intende intervenire nelle questioni interne degli altri paesi.

Confida che in ogni caso l'ordine pubblico non sarà turbato e che l'Italia darà nuovo esempio della sua educazione civile. (Vivi, prolungati e generali applausi).

MODIGLIANI, poichè per le dichiarazioni dei contraddittori la sua proposta ha assunto carattere politico in quanto alla reiezione di essa si vuol dare il significato di disapprovazione della imminente manifestazione proletaria, insiste nella proposta. (È respinta).

NITTI, presidente del Consiglio, propone che domani e nelle successive sedute non vi siano interrogazioni e che gli oratori non siano obbligati a prendere la parola dopo le ore 19; ciò per lasciare al Governo il tempo di attendere agli alti suoi doveri.

(Rimane così stabilito).

LOERO, segretario, dà lettura delle interrogazioni.

La seduta termina alle ore 20.40.

CRONACA ITALIANA

I giornali delle provincie redente recano, sulla prossima soluzione del problema della valuta, notizie che sono destituite d'ogni fondamento.

Per disposizione del presidente del Consiglio, e all'intento di affrettare una definizione del problema in tutti i suoi aspetti, non solo finanziari ma anche giuridici, sociali od economici, ha iniziato negli scorsi giorni i suoi lavori una Commissione alla quale, sotto la presidenza del capo dell'Ufficio centrale per le nuove provincie, partecipano delegati dei Ministeri del tesoro, di grazia e giustizia e del commercio, industria e lavoro.

Quando la Commissione interministeriale avrà fissato i punti fondamentali, saranno chiamati a consiglio i rappresentanti delle provincie redente e dei vari gruppi d'interessi.

Corrispondendo al desiderio, unanimemente espressagli negli ultimi tempi, il Governo ritiene di dover evitare un nuovo provvedimento parziale o provvisorio e tende invece ad una soluzione completa e definitiva, secondo le assicurazioni date anche al Parlamento dal ministro del tesoro.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica:

Tokio, 26. — Mercato seta attivo — Quotasi Shinshu 1 1[2 13[15 Yen 2.360.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

PARIGI, 29. — Il *Matin* pubblica una lunga intervista accordata al suo corrispondente di Roma dal presidente del Consiglio italiano, on. Nitti.

Questi ha affermato la necessità di un'unione completa tra la Francia e l'Italia per costituire un blocco qualora una nuova guerra dovesse scoppiare fra Francia e Germania. L'on. Nitti ha soggiunto che nessun motivo di dissenso esiste fra la Francia e l'Italia; nessuna parte dei loro interessi si urta.

Il presidente del Consiglio italiano ha fede in un nuovo progresso basato sul lavoro, e desidera di assicurare alle classi operaie la partecipazione al Governo. Egli si propone di istituire un'imposta generale sulle ricchezze e specialmente su quelle recenti.

L'on. Nitti ha infine concluso dichiarando di volere una politica estera pubblica e democratica.

Il Consiglio economico francese ha preso varie deliberazioni relative alla liquidazione degli *stock* americani acquistati dalla Francia, alla importazione dei vini spagnuoli e all'approvvigionamento dello zucchero.

È giunto stamane Polk, che sostituisce Lansing, come delegato degli Stati Uniti alla Conferenza della pace.

La Delegazione ellenica smentisce la notizia, pubblicata stamane, secondo la quale l'isola di Cipro verrebbe prossimamente ceduta alla Grecia.

WASHINGTON, 29. — In seguito ad un colloquio avuto al Campidoglio con il presidente Wilson, i senatori hanno dichiarato che il presidente avrebbe intenzione di presentare immediatamente al Senato, o probabilmente oggi stesso sotto forma di comunicazione, il trattato di alleanza con la Francia.

La Camera ha fissato le sue vacanze dal 2 agosto al 9 settembre.

Il Senato continuerà probabilmente la discussione del trattato di pace.

LONDRA, 29. — *Camera dei comuni.* — Churchill, rispondendo ad una interrogazione circa la Russia, ricorda che la lotta contro la Germania rese necessaria l'occupazione di Arcangelo e della Murmania.

Il Gabinetto, prosegue Churchill, ha deciso nei primi giorni dello scorso marzo di sgombrare il nord della Russia, pur tenendo conto degli obblighi contratti verso i russi di questa regione. Oggi la situazione è invariata: tuttavia se i capi che hanno piena libertà di azione domandassero truppe per facilitare lo sgombero noi le invieremo.

Secondo un dispaccio da Washington al *Times*, è probabile che il Senato non si pronuncierà prima di ottobre sul trattato di alleanza con la Francia.

NEW YORK, 29. — Un movimento rivoluzionario sarebbe scoppiato a San Salvador, nel dipartimento di Parisó, per opera del generale Lopez Guttierez, candidato alla presidenza della Repubblica.

Sarebbero avvenuti scontri fra le truppe del governo ed i ribelli presso la frontiera del Nicaragua.

BUCAREST, 29. — L'offensiva ungherese si è completamente infranta.

L'iniziativa delle operazioni è ora passata ai romeni.